

COMUNE DI ARCONATE

INFORMAZIONE AI CITTADINI

IMU

ALIQUOTA - DICHIARAZIONE E VERSAMENTO ANNO 2020

Le aliquote della nuova IMU da utilizzare per il pagamento sono quelle approvate dal Consiglio Comunale con atto n. 4 del 12.03.2020 e precisamente:

- 0,60 per cento per unità immobiliare, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.
- 0,20 per cento per immobili "merce beni", quelli costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice.
- 0,10 per cento per i fabbricati rurali strumentali.
- 1,06 per cento per gli altri immobili.

Le indicazioni fornite potrebbero essere soggette a variazione a fronte di modifiche apportate alla Legge nazionale. Sarà nostra cura darne tempestiva informazione sul sito www.comune.arconate.mi.it.

PREMESSA

La legge 27 dicembre 2019 n. 160 (finanziaria 2020), al fine di semplificare gli adempimenti tributari dei contribuenti, abroga in via definitiva la TASI e contestualmente istituisce la nuova IMU, la quale accorpa così le due precedenti obbligazioni tributarie, definendo inoltre, in modo più puntuale, alcuni dettagli legati al calcolo.

SOGGETTI D'IMPOSTA

La nuova IMU, deve essere pagata:

- Dai proprietari dei fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello stato;
- Dai titolari dei diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli stessi beni;
- Dai concessionari nel caso di concessione su aree demaniali;
- Dai locatari nel caso di immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria;
- Dai locatari nel caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

ALIQUOTE

Le aliquote per il pagamento dell'I.M.U. sono quelle deliberate dal Comune di Arconate con atto di C.C. n. 4 del 12.03.2020, e precisamente:

- Aliquota per abitazione principale (categoria catastale A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze 0,60 per cento
- Aliquota immobili "beni merce" ovvero per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 0,20 per cento
- Aliquota fabbricati rurali strumentali 0,10 per cento
- Aliquota per altri immobili 1,06 per cento
 - Fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli.
 - Pertinenze oltre il numero legale
 - Immobili enti soggetti IRES

Il pagamento della prima rata dell'IMU è effettuato in misura pari al 50% dell'importo ottenuto applicando le aliquote sopra riportate.

Rimane cancellata in via definitiva, il versamento dell'IMU, per le seguenti categorie d'immobili:

- **abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; (pertinenze si intendono esclusivamente quelle nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura di una per ciascuna categoria)**

L'intero importo della nuova IMU, dovrà essere versato al Comune, fatta eccezione per il gettito dei

fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Per questi fabbricati, l'imposta calcolata ad aliquota dello 0,76 per cento, dovrà essere versata allo Stato, mentre la differenza dell'aliquota deliberata, ovvero lo 0,30 per cento spetterà al Comune. I codici tributo sono reperibili nella tabella "Modalità di versamento" della presente guida.

BASE IMPONIBILE

La base imponibile dell'IMU per i fabbricati è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi della Legge 662 del 23/12/1996.

La rendita catastale deve essere rivalutata del 5 per cento e all'importo così determinato vanno applicati i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4 del D.L. 201 del 06/12/2011:

<i>Tipologia immobile</i>	<i>Moltiplicatore</i>
Categorie catastali: A (esclusi A/10) -C/2 -C/6 -C/7	160
Categoria catastale: A/10	80
Categoria catastale: B	140
Categoria catastale: C/1	55
Categorie catastali: C/3 -C/4 -C/5	140
Categoria catastale: D (esclusi D/5)	65
Categoria catastale: D/5	80

Per i **TERRENI AGRICOLI**, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

Per le **AREE FABBRICABILI**, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

In ottemperanza al Decreto Legislativo n°446/97, sono stati stabiliti con delibera di Giunta Comunale n. 19 del 20.04.2017 i **valori venali** di mercato delle aree fabbricabili, con validità dalla data di adozione dal PGT. Quindi, **ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, i valori delle aree fabbricabili da utilizzare per il calcolo dell'I.M.U. anno 2020, sono quelli risultanti da tabella allegata.**

I versamenti IMU relativi alle aree fabbricabili non saranno sottoposti a controllo quando l'imposta sia stata calcolata utilizzando un valore non inferiore a quello sopraindicato.

Ai sensi del comma 761 della Legge 27.12.2019, n° 160, l'imposta è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare per i quali si è protratto il possesso. Il primo mese si conta se il possesso si è stato per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto; in caso di parità di giorni è comunque in capo all'acquirente.

ABITAZIONE PRINCIPALE E DETRAZIONE D'IMPOSTA PER IMMOBILI ISCRITTI A CATASTO NELLE CATEGORIE A/1, A/8 E A/9.

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE: Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, per pertinenza all'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

L'abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di una unità per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7) sono esentate dal pagamento dell'IMU, tranne quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

DETRAZIONI (unicamente per immobili accatastati A/1- A/8- A/9)

Tipologia imponibile Detrazione

Abitazioni principali e relative pertinenze - € 200,00

L'aliquota ridotta e le detrazioni si applicano all'imposta dovuta per l'unità immobiliare, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Sono equiparati all'abitazione principale, come definita dall'articolo 8 del regolamento per l'applicazione dell'IMU, le unità immobiliari e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza anagrafica in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che venga presentata istanza su modulo fornito dal Comune, contenete autocertificazione circa la sussistenza dei presupposti. Tale istanza va presentata al Comune ogni anno entro il 20 dicembre dell'anno di riferimento e dovrà necessariamente indicare il mese d'inizio dell'agevolazione.

RIDUZIONE D'IMPOSTA

La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico (art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42);
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Ai sensi del comma 10, articolo 1, Legge 28 dicembre 2015 n. 208 viene introdotta una riduzione del 50% della base imponibile IMU per le abitazioni, escluse quelle classificate in A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado a condizione che:

- tale immobile sia utilizzato da questi come abitazione principale, con contratto di comodato registrato all'agenzia delle entrate;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia nonché risieda anagraficamente e dimori abitualmente nel Comune in cui è situato l'immobile in comodato. Il beneficio si applica anche se il comodante possiede nel Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale.

Vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale, ovvero in un massimo di 3, una per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7.

Per "immobile" come specificato dalla circolare n. 1/DF del 17 febbraio 2016, deve intendersi un immobile ad uso abitativo.

ESENZIONE IMPOSTA

Sono esenti dall'imposta i seguenti casi:

- le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali (art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011);
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali (articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni);
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità

non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

1) Qualora detta unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.

2) Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente punto 1), in quanto l'unità immobiliare non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia n. 200 del 2012.

- i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133,)
- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina riportati nella circolare Giugno 1993 e quelli condotti da coltivatori diretti;
- le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali possono ottenere, su loro specifica richiesta, l'esenzione come terreno agricolo, per i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale (art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 446/1997).

Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge n.9 del 09/01/1963 e successive modificazioni e soggette al corrispondente obbligo del versamento dei contributi per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'esenzione quale terreno agricolo é concessa a condizione:

a) che il coltivatore diretto e l'imprenditore agricolo a titolo principale tragga dalla conduzione del fondo almeno l'80% del proprio reddito e che dedichi all'attività agricola tutto il proprio tempo lavorativo;

b) che il contribuente non abbia eseguito opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;

c) che il contribuente non abbia fatto specifica richiesta per ottenere l'adozione dello strumento urbanistico che ha reso edificabile l'area.

VERSAMENTI

In applicazione dell'articolo 12, comma 4 del vigente Regolamento comunale della nuova IMU, l'amministrazione dell'Ente, visto l'attuale stato d'emergenza sanitario per infezioni da COVID - 19,

compatibilmente con i fabbisogni e gli equilibri del bilancio, ha deliberato con apposito atto di Giunta Comunale in data 25.05.2020, che le date per il versamento dell'imposta complessivamente dovuta deve essere effettuato:

ACCONTO: entro il 17 luglio 2020

(pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata applicando le aliquote deliberate dal Comune)

SALDO: entro il 16 dicembre 2020

(ammontante alla differenza tra il totale dell'imposta dovuta per l'intero anno, calcolata con le aliquote deliberate dal Comune, e l'acconto versato)

Solo la parte dei fabbricati ad uso produttivo accatastati in categoria D, che deve essere versata allo Stato, avrà scadenza per l'acconto in data 16 giugno 2020, in quanto non è legalmente possibile procrastinarne tale scadenza con le attuali disposizioni normative.

Non si deve procedere al versamento per somme inferiori a euro 12 per l'intero anno d'imposta.

MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento dell'IMU si effettua tramite modello F24 normale o semplificato, oppure mediante apposito bollettino postale istituito con Decreto del Ministero delle Finanze del 23 novembre 2012.

I codici tributo per il versamento dell'imposta sono i seguenti:

Tipologia immobili	Codice IMU quota Comune	Codice IMU quota Stato
Abitazione principale	3912	
Fabbricati rurali ad uso strumentale	3913	
Terreni	3914	
Aree fabbricabili	3916	
Altri fabbricati	3918	
Fabbricati Produttivi Cat. D	3930	3925
Immobili beni merce	3939	
Interessi da accertamento	3923	
Sanzioni da accertamento	3924	

Il Codice Ente del Comune di Arconate è A375

- nello spazio "Acc." barrare se il pagamento si riferisce all'acconto;
- nello spazio "Saldo" barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
- nello spazio "Numero immobili" indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
- nello spazio "Anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento.

Nel caso in cui sia barrato lo spazio "Ravv." indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.

Nel caso il Contribuente non abbia provveduto ad effettuare il versamento dell'IMU entro le scadenze previste, è possibile effettuare il versamento tardivo applicando all'imposta dovuta e non versata le sanzioni e gli interessi.

Sanzioni e interessi:

- Se il versamento viene effettuato entro il quindicesimo giorno dalla data di scadenza, la sanzione è pari al 0,1% giornaliero per ogni giorno di ritardo, mentre gli interessi vanno calcolati a giorni con il relativo tasso d'interesse annuo.
- Se il versamento viene effettuato dal sedicesimo giorno dalla normale scadenza ed entro 30 giorni dalla stessa la sanzione è pari al 1,5% (1/20 del 30%), gli interessi vanno calcolati a giorni con il relativo tasso d'interesse annuo.
- Se il versamento viene effettuato dal trentunesimo dalla normale scadenza ed entro 90 giorni dalla stessa la sanzione è pari al 1,66% (1/18 del 30%), gli interessi vanno calcolati a giorni con il relativo tasso d'interesse annuo.
- Se il versamento viene effettuato oltre 90 giorni dalla normale scadenza la sanzione è pari al 3,75% (1/8 del 30%), gli interessi vanno calcolati a giorni con il relativo tasso d'interesse annuo.
- Se il versamento viene effettuato dopo un anno e fino al secondo anno dalla normale scadenza la sanzione è pari al 4,29% (1/7 del 30%), gli interessi vanno calcolati a giorni con il relativo tasso d'interesse annuo.
- Se il versamento viene effettuato dopo il secondo anno dalla normale scadenza la sanzione è pari al 5% (1/6 del 30%), gli interessi vanno calcolati a giorni con il relativo tasso d'interesse annuo.

Il contribuente che intende sanare la violazione dovrà munirsi di un modello F24 per il versamento IMU e compilarlo secondo le istruzioni allegate al modello.

Sanzioni ed interessi vanno sommati all'importo dovuto per gli immobili, barrando la casella "Ravvedimento".

Al contribuente che pur avendo versato in ritardo l'imposta non ha effettuato il versamento comprensivo della sanzione ridotta e degli interessi, verrà inviato, nei termini di legge, un atto d'accertamento d'imposta con l'applicazione dell'intera sanzione (30%) e degli interessi previsti.

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE IMU

La dichiarazione IMU dovrà essere presentata esclusivamente nei seguenti casi:

a) gli immobili che godono di riduzioni d'imposta, e più specificatamente:

- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- i fabbricati di interesse storico o artistico;
- gli immobili per i quali il comune ha deliberato la riduzione dell'aliquota, ai sensi del comma 9, dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti "beni merce" per i quali il comune ha deliberato la riduzione dell'aliquota;
- i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP);

b) tutte le variazioni che determinano una diversa quantificazione dell'imposta non reperibili da parte dei Comuni nella banca dati catastale, ovvero:

- gli immobili oggetto di locazione finanziaria;
- gli immobili oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;

- l'atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto avente a oggetto un'area fabbricabile;
- il terreno agricolo divenuto area fabbricabile;
- l'area divenuta fabbricabile a seguito di demolizione del fabbricato;
- l'immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia divisa, in via provvisoria;
- l'immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio;
- l'immobile è stato concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- gli immobili esenti, ai sensi della lett. c) e della lett. i), comma 1, art. 7 del D.Lgs. n. 504 del 1992;
- i fabbricati che erano esenti, ai sensi della lett. g), comma 1, art. 7 del D. Lgs. n. 504 del 1992 e cioè quelli dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- l'immobile ha perso oppure ha acquistato durante l'anno di riferimento il diritto all'esenzione dell'IMU;
- il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato;
- è intervenuta, relativamente all'immobile, una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto;
- è intervenuta, relativamente all'immobile, un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;
- le parti comuni dell'edificio indicante nell'art. 1117, n. 2 del codice civile sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile;
- l'immobile è oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al D. Lgs. 9 novembre 1998, n. 427 (multiproprietà);
- l'immobile è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridicamente interessate da fusione, incorporazione o scissione;
- si è verificato l'acquisto o la cessione di un diritto reale sull'immobile per effetto di legge;
- immobile in comproprietà tra coniugi, non separati legalmente, nel quale uno solo dei due dimora, mentre l'altro risiede e dimora in altro immobile nello stesso comune.

Il termine per la presentazione della dichiarazione è il 30 giugno dell'anno successivo dalla data in cui si è diventati possessori dell'immobile o da quello in cui si sono verificate delle variazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta, per cui sussista l'obbligo dichiarativo.

INFORMAZIONI E ASSISTENZA

Per informazioni e assistenza è possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi telefonando al seguente numero 0331-460461 opzione 6 oppure scrivere agli indirizzi e-mail: tributi@arconate.org - ragioneria@arconate.org - economato@arconate.org

Tabella allegata al regolamento dell'Imposta Municipale Propria

Determinazione valore aree fabbricabili

Ai sensi del comma 1), lett. g) dell'art.59 del D.Lgs. 446/97, conformemente al disposto dell'art.5, comma 2), del Regolamento, il valore delle aree fabbricabili collocate all'interno delle zone individuate nell'allegata planimetria del territorio comunale viene così determinato in riferimento alla classificazione di ciascuna zona:

ASOC -	ambito storico originario consolidato – ambiti soggetti a convenzione	€/mq.	190,00.=
ARC -	ambito residenziale di completamento tessuto urbano consolidato	€/mq.	140,00.=
ARE -	ambito residenziale di espansione	€/mq.	126,00.=
ARE -	ambito residenziale di espansione soggetto a pianificazione attuativa (con P.A. non convenzionato)	€/mq.	86,00.=
ARE -	ambito residenziale di espansione soggetto a pianificazione attuativa (con P.A. convenzionato)	€/mq.	126,00.=
APC -	ambito produttivo di completamento	€/mq.	91,00.=
APC -	ambito produttivo soggetti a convenzione (con P.A. non convenzionato)	€/mq.	58,00.=
APC -	ambito produttivo soggetto a convenzione (con P.A. convenzionato)	€/mq.	91,00.=
AREP -	ambito di Housing Sociale	€/mq.	47,00.=
AT -	ambito di trasformazione (2a-2b-4-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19)	€/mq.	126,00.=
AT -	ambito di trasformazione AT. P	€/mq.	91,00.=
PA H -	servizi socio sanitari	€/mq.	126,00.=
Ambito prev A Servizi -	ambito dei servizi	€/mq.	36,00.=
* -	aree in vicinanza di elettrodotti (nei limiti previsti dalla legge)		Riduzione 50%.

I valori sopra determinati, valevoli per l'anno 2020, si intendono confermati anche per l'anno successivo qualora non si deliberi diversamente entro i termini di cui all'art.5, comma 1, del Regolamento.